

Istituto "B. Pascal"

*(Liceo delle Scienze umane con opzione economico sociale con orientamento sportivo,
Professionale Servizi per la sanità e l'assistenza sociale con curvatura musicale,
Liceo artistico con indirizzo Arti figurative e Design Moda)*



Scuola Superiore Paritaria
ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge 10/03/00 n. 62
Via Don Minzoni, 57
distaccamento: Via Ischia 1
27058 – Voghera (PV)
tel e fax 0383/649171
e-mail: voghera@istitutobpascal.it
www.istitutobpascal.it



Regolamento d'Istituto

ANNO SCOLASTICO 2024/25

Ai Sig.ri Genitori

Ai Sig.ri Docenti

Agli Studenti

PREFAZIONE

L'Istituto Pascal dichiara che:

1. esistono e sono regolarmente attivi gli organi collegiali che garantiscono la partecipazione democratica al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia e dell'elaborazione del PTOF;
2. le scritture contabili previste dalla normativa civilistica fiscale sono regolarmente tenute e a disposizione di chiunque nella scuola vi abbia interesse;
3. seconda l'effettiva disponibilità di posti saranno accolti tutti gli alunni che ne facciano richiesta purché muniti del regolare titolo di studio e si impegnino a rispettare il progetto educativo della scuola;
4. viene garantita l'accoglienza ad alcuni portatori di handicap o in condizioni di svantaggio come previsto dalla legislazione vigente in materia (legge 104 del 5/02/92).

REGOLAMENTO DI ISTITUTO IN MATERIA DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI

P R E M E S S A

Il regolamento d'istituto è parte integrante del P.T.O.F. (Piano Triennale Offerta Formativa) e comprende in particolare le norme relative a:

1. diritti e doveri degli alunni;
2. vigilanza e comportamento degli alunni, regolamento dei ritardi, delle uscite, delle assenze e delle giustificazioni;
3. uso degli spazi

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 07/06/1995.
Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi scolastici”
 - TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297
 - STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
-
- D D.P.R. n. 249 del 24/06/1998
 - DI D.P.R. n. 275 del 08/03/1999
 - D.I. n. 44 del 01/02/2001
 - D.P.R.235 del 21/11/2007
 - CM 01/08/08
 - DL 137/08
 - DL 25/03/2020 n.19 art.1 c.2 lett.p
 - NOTA DIPARTIMENTALE n. 388 del 17/03/2020 recante “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza”
 - DL 08/04/2020 n. 22
 - DL 19/05/2020 n. 34
 - Decreto Ministero dell’Istruzione n.39 del 26/06/2020
 - D. Legge n. 111/2021

Art. 1 - La comunità scolastica

1. La Scuola è luogo di Formazione e di Educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civica, del senso critico e del senso di responsabilità.
2. La Scuola è una comunità di dialogo, di esperienza e di maturazione; in essa, ognuno, con pari dignità, pur nella diversità dei ruoli, opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il recupero delle situazioni di svantaggio e la formazione alla Cittadinanza.
3. La Comunità Scolastica, all'interno di un più ampio sistema di comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani attraverso luogo di aggregazione l'educazione alla consapevolezza dei propri diritti, ma anche dei propri doveri, con la giusta valorizzazione del loro senso di responsabilità, della loro equilibrata autonomia individuale, della valorizzazione delle identità di genere.
4. La vita della comunità scolastica si basa sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età o condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale e si attua nella libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione collegate alla libertà di insegnamento, garantita dalla Costituzione.
5. La scuola, luogo di aggregazione per eccellenza, a seguito e a causa dell'emergenza sanitaria tuttora in corso, presenta numerose criticità, dovute in modo particolare all'elevato numero di persone contemporaneamente presenti nei locali scolastici e alla peculiarità di gran parte delle attività didattiche poste in essere nell'arco della giornata. Ciò richiede a tutti (Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, studenti e utenti esterni, la più scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO I – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 2 - Diritti degli Studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione professionale e culturale qualificata che rispetti e valorizzi le potenzialità di ciascuno, la sua identità e personalità e che sia aperta alla pluralità delle idee. Le inclinazioni personali ed i talenti originali degli studenti devono essere valorizzati, anche attraverso la possibilità di formulare richieste e proporre percorsi e attività, di proporre temi di carattere tecnico, scientifico e culturale per realizzare attività e iniziative sia curricolari che extracurricolari.
2. La Comunità scolastica promuove nel contempo il diritto alla riservatezza e la solidarietà tra i suoi componenti.
3. Lo studente ha diritto ad essere informato sulle norme, prassi e decisioni che regolano la vita della scuola, con particolare riferimento a tutto quanto attiene alla sicurezza sanitaria dei locali scolastici e delle attività didattiche e formative in essi aventi luogo.
4. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della cultura degli studenti stranieri, favorendo una proficua integrazione anche attraverso la realizzazione di attività

interculturali secondo le forme e le modalità, aventi carattere eccezionale, volta per volta decise e appositamente comunicate.

5. Lo studente ha diritto a partecipare attivamente alla vita della scuola. Ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo virtuoso che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di migliorare il proprio rendimento.
6. La scuola si impegna a porre in essere, tenendo conto dei vincoli posti dalle risorse, le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo e didattico di qualità certificata;
 - b) offerte formative aggiuntive ed integrative;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di insuccesso, ritardo, svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
 - d) sicurezza e salubrità degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti portatori di Handicap;
 - e) servizi di sostegno e promozione alla salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 – Doveri degli studenti

Sempre nel più totale e scrupoloso rispetto delle norme di carattere generale nonché di quelle contenute nel presente regolamento, i doveri degli studenti sono i seguenti:

1. frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere con continuità agli impegni di studio;
2. avere rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni, il medesimo che chiedono per sé stessi. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza, oltraggio, beffa, scherno e derisione che dovessero verificarsi. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri;
3. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici;
4. utilizzare correttamente arredi, strutture, macchinari, sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. In caso contrario, oltre alla sanzione disciplinare, sarà applicata una adeguata sanzione economica;
5. utilizzare in modo corretto i servizi rispettando le più elementari norme di igiene e pulizia;
6. utilizzare correttamente i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti presenti nei locali della scuola;
7. lasciare in ordine, al termine delle lezioni, aule e laboratori utilizzati e riporre negli appositi spazi materiali e strumenti didattici;
8. gli allievi sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni (quotidianamente i libri di testo, quadernone ad anelli con fogli a righe/quadretti) e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore; la scuola non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a oggetti personali;
9. ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o alle suppellettili della scuola saranno obbligati a risarcire i danni; il docente dell'ultima ora deve garantire che gli allievi lascino l'aula in modo decente, senza carta e altri oggetti a terra, sui banchi e sotto i banchi e di conseguenza dovrà attivarsi in tempo utile a tale scopo, assolvendo in questo modo al proprio

ruolo di educatore;

10. in caso di danni di cui non sia possibile identificare la responsabilità personale, ma solo l'attribuzione ad un determinato gruppo, la scuola si riserva di comunicare a tale gruppo l'entità del danno subito, allo scopo di riscuotere il valore in denaro e responsabilizzare gli allievi; i docenti, in quanto educatori, sono comunque tenuti durante le ore di lezione ad adottare tutte le strategie utili a mantenere l'ordine e la disciplina in classe, eliminando quei momenti di pausa durante i quali gli allievi potrebbero recar danno alle strutture;
11. il voto di condotta deliberato dal Consiglio di Classe esprime la sintesi dei comportamenti positivi e negativi manifestati dall'allievo; tale voto potrebbe influenzare negativamente la valutazione del suo profitto e compromettere l'ammissione alla classe successiva o agli esami di stato;
12. l'allievo è tenuto a rispettare i tempi previsti per la riconsegna di circolari e avvisi che prevedono la firma di un genitore e di ogni altro documento richiesto dalla scuola allo scopo di assicurare il normale svolgimento delle funzioni didattiche e burocratiche;
13. gli allievi maggiorenni o, se minorenni, i loro genitori sono tenuti a versare le rette pattuite entro i termini convenuti;
14. gli allievi devono portare sempre il materiale richiesto per l'attività didattica, libri, materiale per il disegno, musica, indumenti per l'Educazione Fisica e quanto richiesto;
15. non è consentito agli allievi portare a scuola oggetti che possono presentare qualche pericolo per l'incolumità propria e dei compagni. I Docenti procederanno al momentaneo sequestro e alla restituzione di quanto requisito a uno dei genitori;
16. ogni allievo ha il dovere di vestire in modo sobrio e intonato alla funzione educativa della scuola (ad esempio è vietato indossare pantaloni con tagli, magliette succinte, gonne e pantaloncini troppo corti, cappelli/cuffie ...);
17. gli allievi sono tenuti a rispettare le più basilari norme dell'igiene e della pulizia della propria persona;
18. Agli allievi verrà ritirato il telefono cellulare e lo smartwatch all'inizio della prima ora di lezione e verrà riconsegnato al termine delle lezioni. Nel caso in cui l'allievo si rifiuti di consegnare il cellulare e/o lo smartwatch e venga sorpreso nell'utilizzo improprio durante le lezioni, il docente sarà autorizzato a prendere provvedimenti in merito (es. note disciplinari, ritiro immediato del cellulare, interrogazioni brevi, compiti aggiuntivi ecc.); nel caso in cui l'allievo pubblichi sui social foto scattate durante l'orario scolastico, sarà convocato in via straordinaria un Consiglio di Classe per l'applicazione di severi provvedimenti.
19. in tutti i locali della scuola e in palestra è vietato fumare. (L. n° 584 del 11.11.1975). Per i trasgressori sono applicate le sanzioni previste dalla legge. **Rispetto del divieto di fumo anche negli spazi esterni della scuola (cortile) in ottemperanza al DDL Lorenzin 26/07/13;**
20. l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato finale è subordinata alla regolarizzazione degli impegni economici assunti con l'istituto all'atto dell'iscrizione (foro di competenza tribunale di Pavia);
21. all'atto dell'iscrizione a questo istituto il genitore o l'allievo maggiorenne sottoscrive un impegno che prevede tra l'altro l'esborso di un contributo annuale. Allo scopo di venire incontro alle esigenze familiari, la scuola concede la possibilità di dilazionare il contributo annuale; è possibile recedere dal suddetto impegno a condizione che venga versata alla scuola una cifra pari all'80% del contributo annuale;

22. all'atto dell'iscrizione a questo istituto il genitore o l'allievo maggiorenne dovrà comunicare le eventuali patologie di cui soffre l'allievo ed eventualmente consegnare i medicinali di pronto intervento in segreteria, dopo aver sentito il coordinatore didattico. Si fa presente che non è possibile la consegna da parte dei docenti di nessun medicinale;
23. il sostenimento di prove suppletive in occasione dell'Esame di Stato/idoneità/integrazione comporterà l'addebito di un importo forfettario stabilito in relazione anche al numero di prove suppletive da sostenere;
24. a seguito di episodi di cyberbullismo, è di fondamentale importanza raccogliere una documentazione sui fatti accaduti attraverso l'utilizzo di varie metodologie, quali l'osservazione diretta, i questionari somministrati ai ragazzi, le discussioni in classe e i colloqui con i singoli studenti. L'iter che successivamente sarà seguito dall'istituzione scolastica prevede un colloquio personale con la vittima e la convocazione della famiglia, con conseguente sostegno psicologico per la vittima dell'atto di cyberbullismo. Per quanto concerne l'autore dell'atto di cyberbullismo, successivamente al colloquio personale e alla convocazione della famiglia, si procederà ad applicare, se di competenza della scuola, le opportune sanzioni disciplinari e ad un eventuale supporto psicologico con l'intento di modificare i comportamenti aggressivi;
25. comunicare immediatamente alla scuola qualsiasi notizia relativa allo stato di salute proprio o di qualche familiare qualora tale patologia possa costituire pericolo per gli altri. In tale eventualità il referente dell'istituto avvierà le procedure e i protocolli previsti dalla normativa nazionale e/o regionale di riferimento.

Art. 4 – Infrazioni disciplinari

Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) ritardi o assenze non giustificati;
- b) reiterata mancanza del materiale didattico occorrente;
- c) mancato rispetto degli strumenti di comunicazione scuola-famiglia (ad es per mancate giustificiche di assenze o presa visione di note disciplinari)
- d) mancato rispetto delle consegne nelle comunicazioni scuola-famiglia;
- e) mancato rispetto delle istruzioni organizzative impartite dal personale della scuola;
- f) disturbo delle attività didattiche;
- g) uso improprio di apparecchi e/o strumenti elettronici (cellulare, tablet, smartphone, smartwatch);
- h) violazione della privacy di compagni, degli insegnanti e del personale con riprese video, foto non autorizzate, ecc. (si possono configurare ipotesi di reato);
- i) uso di un linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri;
- l) sporcare l'ambiente scolastico, danneggiare materiali, arredi e strutture;
- m) falsificare firme e documenti (si possono configurare ipotesi di reato);
- n) praticare violenze psicologiche o fisiche verso gli altri (si possono configurare ipotesi di reato);
- o) compromettere l'incolumità delle persone o, in generale, compiere reati.

Il consiglio di classe, in presenza di una o più note disciplinari, può valutare il provvedimento disciplinare più appropriato, a seconda del caso specifico.

Al raggiungimento della terza nota disciplinare nell'anno scolastico, verrà convocato un Consiglio di Classe straordinario che deciderà il provvedimento disciplinare più opportuno.

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 5 – Puntualità e correttezza

- A.** Gli studenti hanno il dovere e l'obbligo di presenziare con responsabilità, puntualità, continuità e correttezza di comportamento alle lezioni nei precisi termini di tempo per esse previste dall'orario scolastico e di applicarsi con costanza allo studio.
- B.** Durante le lezioni gli studenti lasceranno l'aula solo in caso di assoluta necessità e per recarsi ai servizi se autorizzati dall'insegnante in classe e, di norma, uno alla volta.
- C.** Gli alunni sono tenuti a portare a Scuola l'occorrente per lo svolgimento dei compiti e per seguire le lezioni. Gli allievi sono personalmente responsabili della custodia dei beni (telefonini, denaro, strumenti didattici) portati a scuola. La Scuola in ogni caso non risponde di eventuali furti facilitati da un'incauta conservazione dei beni di proprietà degli alunni.
- D.** Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la Scuola mette a disposizione. Coloro che provocheranno danni alle attrezzature, al materiale ed alle suppellettili della Scuola saranno tenuti a risarcire i danni. In caso di mancata identificazione dei responsabili del danneggiamento la spesa per il ripristino dell'esistente verrà divisa in parti uguali fra tutta la classe.

Art. 6 – Assenze e ritardi

- A.** La scuola utilizza ormai da anni il registro elettronico e pertanto la riammissione dopo qualunque assenza avviene mediante giustificazione della stessa firmata da un genitore o da chi ne fa le veci o dall'allievo stesso, se maggiorenne, secondo le modalità digitali (utilizzo del registro elettronico e della piattaforma "Nuvola Madisoft") opportunamente indicate da specifica nota esplicativa. I genitori, anche degli studentimaggiorenni, sono tenuti ad avvisare di persona, anche per telefono, di essere a conoscenza del numero delle assenze, degli ingressi od uscite fuori orario del proprio figlio. Nel caso di assenze continuate o saltuarie ma ripetute e di abituale inosservanza dei doveri scolastici, verrà convocata la famiglia dello studente. In caso di astensione collettiva dalle lezioni gli alunni dovranno presentare regolare giustificazione (ad eccezione dei casi stabiliti dal Dirigente Scolastico); gli alunni eventualmente presenti a Scuola, hanno comunque diritto a seguire regolari lezioni e non devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.
- B.** Gli studenti che dovessero entrare in ritardo, a causa dei mezzi di trasporto o per gravi giustificati motivi (visita medica, esami clinici...), comunque non oltre il termine della prima ora, sono riammessi in classe previa giustificazione dell'insegnante in servizio. In ogni caso il ritardo dovrà essere giustificato tramite il registro elettronico entro il giorno successivo.
- C.** La giustificazione della famiglia o dell'alunno maggiorenne dovrà comunque essere resa visibile sul registro elettronico entro il giorno successivo.
- D.** La giustificazione per l'ingresso successivo alla prima ora dovrà essere corredata da idonea

documentazione o dovrà essere presentata personalmente da un genitore o dagli allievi maggiorenni

- E.** Il ritardo ripetuto comporterà l'adozione di idonee misure adatte al caso e valutate dal Dirigente Scolastico (Titolo 2 Applicazione DPR 248/98).
- F.** I permessi annuali per uscite e/o entrate diverse dall'orario scolastico previsto verranno autorizzati dal Coordinatore Didattico su richiesta da parte del genitore solo in casi eccezionali, dopo aver preso visione dell'orario dei mezzi di trasporto pubblici. Sarà rilasciata una tesserina da presentare all'ingresso ed eventualmente all'uscita al personale ATA. L'entrata potrà essere posticipata indicativamente non oltre le ore 8.15 e l'uscita anticipata non prima delle ore 13.15.
- G.** L'ora di entrata posticipata o di uscita anticipata sarà cumulata nel monte ore assenze di fine anno (se superiori a $\frac{1}{4}$ del monte ore previsto comporta la perdita dell'anno scolastico).

Art. 7 - Colloqui docenti-genitori

I colloqui fra docenti e genitori degli alunni si svolgeranno **a richiesta del genitore e secondo modalità definite nella circolare numero 1** che viene consegnata al primo giorno di scuola.

Art. 8 - Utilizzo dei locali

L'accesso ai locali dell'istituto, la presenza e la circolazione in essi degli studenti sono regolamentati secondo le norme interne.

La scuola è dotata di ambiente wireless in funzione durante il normale orario scolastico.

Art. 9 Assicurazione

L'Istituto ha stipulato, per l'anno scolastico 2024/25 con l'agenzia PLURIAS di Novara un'assicurazione a favore di allievi e personale della scuola che comprende l'infortunio e la Responsabilità Civile durante le lezioni e durante tutte le attività organizzate dalla scuola. Il premio pro-capite annuo è di euro 30,00 da consegnare in segreteria, il primo giorno di scuola.

Art. 10 - Sorveglianza

Gli intervalli si svolgeranno all'esterno delle aule, nelle parti comuni dell'istituto. I docenti impegnati nella sorveglianza gestiranno, di concerto con i collaboratori scolastici dislocati nei piani, gli accessi alle macchinette nel corso dell'intera mattinata nonché l'utilizzo dei servizi.

TITOLO III: LE SANZIONI

Art. 11 – Le sanzioni

Agli allievi che mancano ai doveri scolastici e contravvengono al presente regolamento e allo statuto delle studentesse e degli studenti con comportamenti scorretti e di disturbo sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.

I provvedimenti disciplinari, che devono sempre essere adeguatamente motivati, hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente.

- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 c.p.

Costituiscono sanzioni:

- a. Richiamo verbale
- b. Consegne da svolgere a casa
- c. Ammonizione scritta sul registro di classe
- d. Sequestro del telefonino o delle altre apparecchiature (in caso di utilizzo indebito) il cui uso è vietato, e consegna delle stesse alla famiglia
- e. Esclusione da attività che si svolgono fuori dall'edificio scolastico (viaggi di istruzione, stages, ecc.)
- f. Attività educative e di recupero quali: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, ecc.
- g. Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni. Tale sanzione, adottata dal Consiglio di classe, è comminata soltanto in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art.3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il periodo di allontanamento sono previsti contatti con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica
- h. Allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni. Tale sanzione, comminata dal Consiglio di Istituto, è comminata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
 - devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (per es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (per es. incendio, allagamento, ecc.);
 - il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga all' limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- i. Allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico, eventualmente, nei casi più gravi, con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. L'erogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Le sanzioni disciplinari di cui ai punti g), h) e i) possono essere erogate soltanto previa verifica, da parte della scuola, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 12 - Organi competenti ad erogare le sanzioni:

1. Per le infrazioni esposte dalla lettera a) alla lettera d) dell'art. 4, è competente il singolo docente o il dirigente scolastico
2. Per le infrazioni esposte dalla lettera e) alla lettera f), è competente il Consiglio di Classe, nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (per es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga). In particolari casi che, per l'allarme suscitato o il danno provocato, richiedano un intervento tempestivo, qualora non sia possibile riunire immediatamente l'organo competente, il Dirigente scolastico, in accordo con il coordinatore di classe, previa concertazione con i genitori dell'allievo, se minorenni, e sentito l'allievo se maggiorenne, può adottare, quale provvedimento d'urgenza, da ratificare entro 48 ore in sede dell'organo designato, la sospensione delle lezioni fino a 3 giorni. In ogni caso, andrà salvato il diritto di difesa dello studente
3. Per le infrazioni esposte dalla lettera g) alla lettera o) dell'art. 4, è competente il Consiglio di Istituto.

Art. 13 - Procedimento disciplinare

Le sanzioni disciplinari sono erogate a conclusione del seguente procedimento, che dovrà concludersi nel più breve tempo possibile e, di norma, non oltre i 30 giorni dalla contestazione dei fatti:

- a. contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico, che potrà avvenire sia in forma orale sia in forma scritta, sia mediante nota di demerito sul registro di classe;
- b. esercizio del diritto di difesa da parte dello studente al quale deve essere consentita l'esposizione esaustiva della propria versione dei fatti, le eventuali ragioni attenuanti, la produzione di prove od elementi a proprio scarico;
- c. al termine del contraddittorio, l'organo preposto adotterà la decisione;
 1. le ragioni dello studente possono essere espresse sia oralmente sia per iscritto. In casi di gravità o reiterazioni del comportamento scorretto, tali da far presumere possibile l'adozione delle sanzioni di competenza del Consiglio di Classe o di Istituto, le difese dello studente dovranno essere esposte a tali organi.
 2. non è possibile irrogare sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola prima di aver sentito anche i genitori;
 3. può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività a favore della comunità scolastica o di realtà sociali sul territorio.

Art. 14 - Impugnazioni e organo di garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di giorni 10. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
2. Dell' Organo di Garanzia fanno parte: un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori. È presieduto dal dirigente scolastico e dura in carica due anni. Il Consiglio di Istituto designa anche i membri supplenti, in numero pari a quello dei titolari, anche per l'eventualità che i titolari siano direttamente coinvolti e pertanto impossibilitati a giudicare serenamente. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza almenodella metà più uno dei componenti e la loro partecipazione al voto. Qualora prima della scadenza decadesse qualche membro, la sostituzione deve avvenire con le stesse modalità sopra indicate.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
4. L' Organo di Garanzia (che nel nostro caso verrà rieletto in sede di elezioni degli organi collegiali della scuola) decide anche nel merito delle controversie interpretative nell'applicazione del presente regolamento.
5. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami contro le violazioni del presente Regolamento e/o sulle sue concrete applicazioni. Tali reclami devono presentarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione al esso attribuito.
6. La proposta di sospensione spetta al singolo docente per i punti a, b, c, d, al coordinatore di classe unitamente al dirigente scolastico, viste le annotazioni sul registro di classe per i restanti punti.

Art. 15 - Voto di condotta

In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente al consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, a causa di particolare e oggettiva gravità del comportamento, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Voghera, 01 settembre 2024